



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ALBO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 04.09.2007

INDICE

Titolo I - ALBO

Articolo 1 - Istituzione dell'Albo comunale delle libere forme associative

Articolo 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Articolo 3 - Iscrizione, cancellazione, decadenza

Articolo 4 - Rinnovo dell'iscrizione

Titolo II - PARTECIPAZIONE

Articolo 5 – Istanze, petizioni e proposte

Articolo 6 – Informazione

Titolo III - SOSTEGNI ECONOMICI

Articolo 7 – Partecipazione alla gestione dei servizi

Articolo 8 - Forme di sostegno economico

Articolo 9 - Agevolazioni

Articolo 10 - Convenzioni

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Disposizioni finali

Titolo I - ALBO

Articolo 1

Istituzione dell'Albo comunale delle libere forme associative

1. Il Comune, come disposto dallo Statuto Comunale, persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune di Travacò Siccomario in attuazione del T. U. E. L. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni al fine di valorizzare le libere forme associative promuovendone la partecipazione ed il coinvolgimento attivo all'esercizio della funzione amministrativa, istituisce l' *Albo comunale delle libere forme associative* di seguito denominato per brevità "Albo".

3. L'Albo è conservato presso la Segreteria del Comune e può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.

4. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

a) Pubblica Istruzione e Cultura:

- cultura e beni culturali nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali
- circoli e associazioni culturali
- educazione, formazione, scuola
- pittura, musica, teatro ed altre forme artistiche ed espressive

b) Sport, tempo libero, benessere e cura della persona

- attività sportive e ricreative
- attività per lo sviluppo della mente, del corpo e dello spirito

c) Attività sociali e assistenziali

- attività sociali e di solidarietà
- attività assistenziali con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili e alle persone economicamente svantaggiate
- interventi sanitari e socio-sanitari
- organizzazioni religiose
- impegno civile in campo nazionale o internazionale

d) Ambiente

- protezione civile
- tutela del territorio, dell'ambiente e della qualità della vita dei cittadini e delle specie animali

e) Economia e lavoro

- organizzazioni sindacali e di categoria, con particolare riguardo ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio.

4. Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica.

Articolo 2

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. All'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative che:

a) siano costituite in generale su basi democratiche ed in particolare sia per quanto riguarda la nomina degli organismi interni, sia per quanto riguarda requisiti e modalità di adesione che deve essere libera a chiunque ne condivida le finalità;

b) non abbiano fini di lucro e perseguano istituzionalmente scopi di interesse collettivo;

b) operino effettivamente nel territorio comunale, anche senza averne in

esso una sede.

2. Potranno pertanto essere iscritte, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1:

a) le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di persone giuridiche private con Decreto del Presidente della Repubblica ovvero con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (art. 12 Cod. Civ.);

b) le associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 12 del Cod. Civile ed i comitati, di cui al libro I, capo III, del Codice Civile, che abbiano tuttavia provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo e dello Statuto;

3. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una domanda in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, su modulo predisposto dal Comune, nella quale il richiedente deve dichiarare:

a) la denominazione, la ragione sociale, l'eventuale sigla identificativa, la sede legale, l'eventuale sede presente nel territorio comunale, il codice fiscale, l'eventuale partita I. V. A., il recapito telefonico il numero e (in allegato) l'elenco degli associati;

b) il nominativo del rappresentante legale e di un eventuale referente per i rapporti con l'amministrazione comunale;

c) l'oggetto e le finalità sociali;

d) l'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale;

e) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

f) le eventuali attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune;

g) la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.

4. Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

a) l'elenco dei soci;

b) una relazione sull'attività svolta;

c) copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo.

5. Il Responsabile del Servizio competente, accerterà il possesso dei requisiti richiesti e provvederà all'iscrizione all'Albo dei soggetti risultati idonei.

Articolo 3

Iscrizione, cancellazione, decadenza

- 1.** L'Albo ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di iscrizione al 31 dicembre del terzo anno successivo. Entro detto termine si provvederà al rinnovo dell'Albo secondo le modalità previste all'art. 2.
- 2.** Sono ammesse iscrizioni anche nel corso del triennio e in tal caso queste avranno scadenza coincidente con il termine originario di vigenza dell'Albo.
- 3.** Per l'iscrizione all'Albo sarà adottato dal responsabile del Servizio competente apposito provvedimento.
- 4.** L'eventuale atto di diniego dell'iscrizione dovrà essere debitamente motivato ed adottato dal Responsabile del Servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui a seguito di accertamenti dovesse emergere che i dati dichiarati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo risultino essere non conformi e rispondenti a verità, il Responsabile del Servizio competente procederà alla cancellazione dall'albo.
- 4.** Qualora allo scadere dei tre anni le associazioni non presentino una relazione sulla attività svolta e su tutte le iniziative proposte sul territorio opererà la decadenza dall'iscrizione.
- 5.** Del provvedimento di iscrizione e/o cancellazione, dev'essere data immediata comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 4

Rinnovo dell'iscrizione

- 1.** Entro il 31 dicembre del terzo anno in scadenza della validità dell'iscrizione, questa si intende automaticamente rinnovata, qualora non siano intervenuti eventi modificativi. Di tale circostanza deve essere rilasciata formale dichiarazione da parte del rappresentante legale del richiedente. Ciò esonera dal ripresentare alcun allegato, fatto salvo l'elenco aggiornato degli iscritti.
- 2.** A conclusione del triennio, ogni Associazione dovrà presentare relazione sull'attività svolta, pena decadenza dell'iscrizione.
- 3.** Ciascuna forma associativa iscritta all'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella

dichiarazione di iscrizione . Durante il triennio non debbono tuttavia essere comunicate le variazioni del numero dei soci o aderenti.

4. Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del triennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di reinscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 2. La reinscrizione può essere richiesta in qualunque momento.

5. Qualora venga modificata la sola denominazione sociale il soggetto iscritto dovrà trasmettere apposita comunicazione allegando l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati. Il Responsabile del Servizio provvederà a prenderne atto aggiornando di conseguenza l'Albo.

6. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti richiesti all'atto dell'iscrizione all'Albo. Nell'evenienza del venir meno degli stessi requisiti si provvederà alla cancellazione dall'Albo.

Titolo II - PARTECIPAZIONE

Articolo 5

Istanze, petizioni e proposte

1. Come disposto dall'art. 50 dello Statuto Comunale i rappresentanti delle libere forme associative potranno presentare al Sindaco istanze, petizioni o proposte su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze consistono in richieste scritte volte a sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti di competenza della Giunta Comunale, del Sindaco o del Segretario Comunale/Direttore Generale. L'organo comunale competente provvede sull'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune, comunicando al richiedente le determinazioni assunte.

3. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini maggiorenni pari ad almeno il 3 per cento della popolazione residente, dirette a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di sua competenza. Il Sindaco è tenuto a porre in discussione le petizioni in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

4. Le proposte consistono in richieste scritte presentate da un numero di cittadini maggiorenni pari ad almeno il 5 per cento della popolazione residente, per l'adozione da parte del competente organo di una deliberazione, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa,

rispondente ad un interesse collettivo. Il Sindaco pone in discussione la proposta in Consiglio Comunale o in Giunta rispettivamente entro 60 e 30 giorni dal suo ricevimento; se si tratta di un atto di competenza del Sindaco o del Segretario Comunale /Direttore Generale, questi provvedono entro 30 giorni.

Articolo 6

Informazione

1. Ai rappresentanti delle libere forme associative, è garantito l'accesso agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale all'art. 95, dal regolamento comunale sul diritto di accesso e dalla normativa vigente in materia.

Titolo III - SOSTEGNI ECONOMICI

Articolo 7

Partecipazione alla gestione dei servizi

1. Così come disposto dall'art. 35 dello Statuto Comunale la valorizzazione delle libere forme associative che non abbiano finalità di lucro, può avvenire, a discrezione del Comune, favorendo la partecipazione attiva delle associazioni, in particolare delle associazioni di volontariato, ai servizi d'interesse collettivo. Fermo restando che tale partecipazione non deve comportare spese aggiuntive per il Comune, il Comune attua tale principio consentendo, nei limiti delle capacità funzionali degli uffici, l'accesso dei cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta ai dati statistici in possesso del Comune, l'uso di locali comunali per assemblee e riunioni (secondo quanto prescritto dagli specifici regolamenti), la formazione di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato per coordinare la loro azione con quella del Comune, la consultazione delle associazioni di volontariato e delle associazioni di utenti quando debbano essere assunte iniziative correlate al settore di loro attività.

Articolo 8

Forme di sostegno economico

1. Oltre che con la concessione di quanto sopra, la valorizzazione delle libere forme di associazione che non abbiano finalità di lucro, può avvenire anche mediante contributi finalizzati. Le richieste di contributo per l'anno successivo dovranno, di norma, essere presentate entro il 31 ottobre per consentire al Comune una corretta valutazione in sede di formazione del Bilancio. Le richieste dovranno essere quantificate ed adeguatamente

motivate. In ogni caso i soggetti iscritti all'Albo potranno richiedere sostegni economici per lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle regole per l'erogazione di sponsorizzazioni e patrocini, per i quali comunque non è richiesta l'iscrizione all'Albo.

2. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi e/o agevolazioni sono tenute a depositare annualmente copia del bilancio consuntivo approvato dai propri organismi deliberativi.

Articolo 9

Agevolazioni

1. Per i soggetti iscritti all'Albo possono essere previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale, sempre comunque nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Articolo 10

Convenzioni

1. Le attività delle forme associative prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, potranno essere regolamentate tra le parti mediante stipulazione di apposita convenzione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Disposizioni finali

- 1.** Dell'entrata in vigore del presente Regolamento verrà fornita idonea pubblicità con apposito avviso sul sito internet del Comune .
- 2.** Integrano il presente Regolamento, in quanto non contrastanti, le disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali inerenti la materia trattata.
- 3.** Il presente Regolamento entra in vigore a conseguita esecutività della deliberazione di approvazione.

